

# SOLTIP COOPERATIVA SOCIALE

## PROCEDURA WHISTLEBLOWING

ALLEGATO 5 ) DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
EX DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 DI SOLTIP COOPERATIVA SOCIALE  
Aggiornamento del 03/10/2023

## INDICE

|   |         |
|---|---------|
| 1. FINALITA'  | PAG. 3  |
| 2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE   | PAG. 3  |
| 3. ELEMENTI E CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE  | PAG. 4  |
| 4. SEGNALAZIONI ANONIME   | PAG. 4  |
| 5. SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DELLE SEGNALAZIONI  | PAG. 5  |
| a) <b>segnalanti</b>  |         |
| b) <b>Altri soggetti che godono della protezione diversi dal segnalante</b>                   |         |
| IL CANALE PREFERENZIALE DI SEGNALAZIONE INTERNO<br>PREVISTO DAL D.LGS. 24/2023                | PAG. 6  |
| 6. ACCESSO AD ALTRI CANALI DI SEGNALAZIONE  | PAG. 6  |
| 7. IL PROCESSO DI SEGNALAZIONE INTERNA: PROCEDURA   | PAG. 7  |
| a) <b>Contenuti della segnalazione</b>  |         |
| b) <b>Destinatario della segnalazione</b>   |         |
| c) Modalità della segnalazione  |         |
| d) Canali preferenziali di segnalazione   |         |
| e) <b>Segnalazioni inviate ad un soggetto interno diverso da chi gestisce le segnalazioni</b> |         |
| f) Processo di segnalazione interna   |         |
| g) Ricezione e valutazione delle segnalazioni   |         |
| h) <b>Gestione delle segnalazioni</b>   |         |
| i) <b>Definizione della segnalazione e conclusione del caso</b>                               |         |
| 8. TRACCIABILITA', ARCHIVIAZIONE E MONITORAGGIO AZIONI CORRETTIVE                             | PAG. 10 |
| 9. REPORTING AI VERTICI AZIENDALI   | PAG. 10 |
| 10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  | PAG. 10 |
| 11. GARANZIE E TUTELE   | PAG. 11 |
| 12. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE<br>E DELLE ALTRE PERSONE INTERESSATE             | PAG. 11 |
| 13. TUTELA DA RITORSIONI  | PAG. 12 |
| 14. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA' DELLA PERSONA SEGNALANTE                                   | PAG. 13 |
| 15. LE MISURE DI SOSTEGNO DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE                                  | PAG. 13 |
| 16. GLOSSARIO   | PAG. 14 |

ALLEGATO: INFORMATIVA PRIVACY

## 1. FINALITA'

La presente procedura costituisce un aggiornamento di quanto già disciplinato in materia di whistleblowing nel modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da SOLTIP COOPERATIVA SOCIALE finalizzato a dare attuazione al Decreto Legislativo del 10/03/2023 n. 24 che recepisce la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, avendo a riferimento le Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali approvate da ANAC con Delibera n°311 del 12 luglio 2023.

Le principali novità introdotte in materia di whistleblowing riguardano l'ampliamento delle persone fisiche che possono essere protette per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, l'espansione dell'ambito oggettivo di ciò che viene considerato rilevante ai fini della protezione e ciò che non lo è, l'individuazione di tre canali di segnalazione (interno, esterno, divulgazione pubblica), le modalità di presentazione delle segnalazioni in forma scritta o orale, gli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, l'ampliamento della definizione di ritorsione, le misure di protezione e di sostegno delle persone segnalanti e degli altri soggetti coinvolti, la disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC e l'introduzione delle sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

## 2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

IL D. Lgs. 24/2023 dispone che oggetto della segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica sono le informazioni sulle violazioni sia di normative nazionali che dell'Unione Europea.

Per quanto riguarda le normative nazionali vi rientrano:

-gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto dell'Unione Europea.

-i reati presupposto per l'applicazione del d.lgs. n. 231/2001;

- le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001, anch'esse non riconducibili alle violazioni del diritto dell'UE come sotto definite.

Per quanto riguarda gli illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione, vi rientrano (anche se tale elenco è da intendersi come un riferimento dinamico in quanto vanno naturalmente adeguate al variare della normativa stessa):

-illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

-atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE.

-atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme

dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

-atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Sono, invece, escluse dall'applicazione della normativa:

- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

-Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.

- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea

### 3. ELEMENTI E CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata al fine di consentirne adeguata istruttoria da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.

Le segnalazioni devono avere i seguenti elementi che devono risultare chiari e precisi:

-le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;

-la descrizione del fatto;

-le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

### 4. SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

SOLTIP COOPERATIVA SOCIALE prende in considerazione anche le segnalazioni anonime purchè siano circostanziate alla stregua di quelle ordinarie.

Nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, si applicano le misure di protezione per le ritorsioni.

### 5. SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DELLE SEGNALAZIONI

#### a) I segnalanti

I soggetti destinatari delle tutele e garanzie previsti dal D. Lgs. 24/2023 sono:

-*Lavoratori subordinati*: lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal d.lgs. n. 81/2015. Si tratta, ad esempio, di rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio; lavoratori che svolgono prestazioni occasionali (il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall'art. 54-bis del d.l. n. 50/2017, conv. con mm.ii. dalla l. n. 96/2017).

-Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore privato: lavoratori autonomi indicati al capo I della l. n. 81/2017 (Si tratta dei lavoratori con rapporti di lavoro autonomi disciplinati dal Titolo III del Libro V del codice civile, ivi inclusi i contratti d'opera di cui all'art. 2222 del medesimo c.c.); titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del codice di procedura civile (. Ci si riferisce ai rapporti indicati al n. 3 della disposizione appena citata, ossia i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato); titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 (Si tratta - ai sensi del co. 1 della citata norma - delle collaborazioni organizzate dal committente che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente. Ciò vale anche qualora le modalità di esecuzione delle prestazioni siano realizzate mediante piattaforme digitali) .

-*Liberi professionisti e consulenti* che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato

-*Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti*, che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato

-*Azionisti (persone fisiche)* che detengono azioni in uno dei soggetti del settore privato, ove questi ultimi assumano veste societaria

Per tutti i soggetti soprarichiamati, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

-Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso i soggetti del settore privato: persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso soggetti del settore privato. Può trattarsi, ad esempio, dei componenti dei Consigli di amministrazione, anche senza incarichi esecutivi, oppure dei componenti degli Organismi di vigilanza (ODV).

**b) Altri soggetti che godono della protezione diversi dal segnalante**

La protezione è riconosciuta, anche a quei soggetti che potrebbero indirettamente essere destinatari di ritorsioni, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante quali:

-Il facilitatore: persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata

-Le *persone del medesimo contesto lavorativo* del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado

-I colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente

-Gli *Enti di proprietà* - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica

-Gli *Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano* (art. 3, co. 5, lett. d))

-Gli *Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica*

## 6. IL CANALE PREFERENZIALE DI SEGNALAZIONE INTERNO PREVISTO DAL D.LGS. 24/2023

La presente procedura definisce il canale di segnalazione interna per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione nel rispetto dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 24/2023 in merito al ruolo e compiti dei soggetti che gestiscono le segnalazioni; le modalità e i termini di conservazione dei dati, appropriati e proporzionati in relazione alla procedura di whistleblowing e alle disposizioni di legge, la garanzia di riservatezza, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, ove siano utilizzati strumenti informatici, della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

## 7. ACCESSO AD ALTRI CANALI DI SEGNALAZIONE

L'accesso al canale esterno presso ANAC è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal legislatore.

In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione a questo canale se, al momento della sua presentazione:

1. il canale interno, pur essendo obbligatorio non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati.
3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che se effettuasse una segnalazione interna o alla stessa non sarebbe dato efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.
4. la persona segnalante ha fondato motivo – nei termini indicati al punto 3 - di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Con l'accesso al canale della divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Il decreto, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

## 8. IL PROCESSO DI SEGNALAZIONE INTERNA: PROCEDURA

### a) **Contenuti della segnalazione**

La segnalazione deve essere circostanziata e cioè deve contenere i seguenti elementi che devono risultare chiari e precisi:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- chiara e precisa descrizione del fatto oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i cui attribuire i fatti segnalati (come la funzione, ruolo aziendale)
- eventuale documentazione a supporto della segnalazione

- ogni altra eventuale informazione che possa fornire un riscontro su quanto segnalato

**b) Destinatario delle segnalazioni**

Il destinatario delle segnalazioni è il Referente Whistleblowing che è stato individuato nell'ODV D.Lgs 231/01.

**c) Modalità della segnalazione**

Le segnalazioni possono essere trasmesse con le modalità sopra indicate ed il segnalante può decidere liberamente di quale canale usufruire. Il D. Lgs. 24/2023 incoraggia per gli enti ai quali si applica la normativa, l'uso del canale interno.

La preferenza accordata dalla normativa al canale interno si evince anche dal fatto che, i segnalanti possono fare ricorso al "canale esterno" attivato presso ANAC solo ove si verifichino particolari condizioni specificamente previste dal legislatore.

Nell'ottica di consentire di scegliere il canale di segnalazione più adeguato in funzione delle circostanze specifiche del caso, e quindi di garantire una più ampia protezione, si è prevista, al ricorrere di determinate condizioni, anche la divulgazione pubblica. Rimane naturalmente salvo il dovere di rivolgersi all'Autorità giudiziaria ove ne ricorrano i presupposti.

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

-in forma scritta, anche con modalità informatiche (piattaforma online)

- in forma orale, alternativamente, attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

**d) Canali preferenziali di segnalazione:**

**-Segnalazione scritta**

La segnalazione può essere effettuata in forma scritta ed inviata a mezzo servizio postale indirizzata al Referente Whistleblowing con la dicitura "riservata" al seguente indirizzo:

SOLTIP COOPERATIVA SOCIALE

Via Scarfiotti n. 5

41053 Maranello (MO)

Ai fini di garantire la riservatezza la segnalazione inviata in forma scritta tramite servizio postale dovrà inserita in due buste chiuse: la prima busta dovrà contenere i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda busta dovrà contenere la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.

Le due buste poi saranno inserite in una terza busta chiusa che all'esterno porterà la dicitura "riservata" al Referente Whistleblowing.

La segnalazione sarà poi oggetto di protocollazione riservata, mediante autonomo registro, da parte del Referente Whistleblowing.

**-Segnalazione orale tramite richiesta di incontro diretto**

Il segnalante può chiedere al Referente Whistleblowing un incontro diretto previa richiesta scritta od orale. Il Referente Whistleblowing fisserà lo svolgimento dell'incontro entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di incontro diretto, previo consenso del segnalante, il colloquio è documentato mediante registrazione

attraverso dispositivi idonei alla conservazione ed all'ascolto o mediante verbale che il segnalante che può verificare, rettificare mediante sottoscrizione.

Solo per richiesta di appuntamento con il Referente Whistleblowing è possibile scrivere alla email:

[odv@soltip.it](mailto:odv@soltip.it)

e) **Segnalazioni inviate ad un soggetto interno diverso da chi gestisce le segnalazioni**

Se la segnalazione è inviata ad un soggetto diverso da chi gestisce le segnalazioni ma è considerata "segnalazione whistleblowing" va trasmessa, entro 7 giorni dal suo ricevimento, al soggetto interno competente, dandone contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

f) **Processo di segnalazione interna**

Il processo di segnalazione interna improntato alla trasparenza e tracciabilità dell'intera procedura è costituito dalle seguenti fasi:

- Ricezione e valutazione delle segnalazioni
- Gestione delle segnalazioni
- Definizione della segnalazione e conclusione del caso

Al ricevimento della segnalazione il Referente whistleblowing:

- rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e potrà richiedere se necessario integrazioni od ulteriori approfondimenti;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, dando una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste;
- potrà chiedere il supporto alle funzioni aziendali per la istruttoria e l'analisi della segnalazione nel rispetto della garanzie di riservatezza e tutela previste dal D. Lgs. 24/2023
- fornisce un riscontro alla persona segnalante.

g) **Ricezione e valutazione delle segnalazioni**

Al ricevimento della segnalazione il Referente whistleblowing prende in carico la segnalazione e predisponde una scheda di segnalazione recante gli estremi della stessa e i dati essenziali per la sua classificazione.

Il Referente whistleblowing invia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione.

Il Referente whistleblowing avvia la verifica preliminare, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste ed in particolare la valutazione sarà volta a verificare:

- la manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- l'accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero una segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- l'ammissibilità della segnalazione, come di whistleblowing, tale da poter avviare l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

#### **h) Gestione delle segnalazioni**

Verificata la sussistenza dei presupposti necessari per l'ammissibilità della segnalazione il Referente whistleblowing procederà ad avviare l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

Per lo svolgimento dell'istruttoria, il Referente whistleblowing può avviare un dialogo con il segnalante, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori. Se lo ritiene necessario, il Referente whistleblowing, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne sarà disposta l'archiviazione con adeguata motivazione.

Nel caso invece si ravvisi la fondatezza della segnalazione medesima è opportuno rivolgersi immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze.

All'esito dell'istruttoria, il Referente whistleblowing fornisce un riscontro alla persona segnalante.

#### **i) Definizione della segnalazione e conclusione del caso**

Entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento della segnalazione o in mancanza di tale avviso entro 3 mesi dalla scadenza dei 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, il Referente whistleblowing deve dare riscontro al Segnalante con mezzo idoneo preferibilmente per iscritto in merito al seguito della segnalazione ovvero con una comunicazione di archiviazione, di avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, dei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, di rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

Nel termine di tre mesi, possono essere comunicate anche solo, in forma meramente interlocutoria, le informazioni relative a tutte le attività che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In questo ultimo caso, terminata l'istruttoria, il Referente whistleblowing comunicherà gli esiti alla persona segnalante.

### **9. TRACCIABILITA', ARCHIVIAZIONE E MONITORAGGIO AZIONI CORRETTIVE**

La documentazione inerente ogni segnalazione ricevuta è conservata nel rispetto dei principi di riservatezza per il tempo necessario alla sua definizione e comunque per non più di 5 anni decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito dell'istruttoria finale da parte del Referente whistleblowing.

Qualora dalla presente procedura emerga la necessità di porre in essere azioni correttive per la rimozione delle criticità riscontrate il Referente whistleblowing ne darà comunicazione ai vertici aziendali.

### **10. REPORTING AI VERTICI AZIENDALI**

Gli esiti, lo stato di avanzamento delle attività di verifica e le azioni poste in essere a seguito delle segnalazioni ricevute verranno comunicate con un report ad hoc almeno su base annuale al Consiglio di amministrazione ed al Revisore legale.

In caso di segnalazione che riguardi il Referente whistleblowing l'istruttoria sarà gestita congiuntamente dal Presidente CDA e dal Revisore legale.

## 11. IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, deve avvenire in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali in conformità al regolamento (UE) 2018/172590.

La tutela dei dati personali deve essere assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto "interessati" dal trattamento dei dati.

## 12. GARANZIE E TUTELE

La nuova disciplina in materia di Whistleblowing prevede un sistema di tutele offerte a colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni, tutele che si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, potrebbero potenzialmente essere destinatari di ritorsioni.

## 13. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE E DELLE ALTRE PERSONE INTERESSATE

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

La riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

L'identità del segnalante può essere rilevata, previo il consenso espresso dello stesso, e la comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione nei seguenti casi:

-nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;

-nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione.

Deve essere tutelata la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

Deve essere garantita la tutela della riservatezza anche delle persone differenti dal segnalato ma coinvolte e menzionate nella segnalazione nonché sull'identità ed attività prestata dai Facilitatori.

La tutela del Facilitatore, delle persone coinvolte e menzionate nella segnalazione deve essere garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati a seguito della segnalazione e con il rispetto delle stesse garanzie previste in favore della persona segnalante.

E' parte integrante della presente procedura *l'informativa sul trattamento dei dati personali (informativa privacy)* nella quale sono indicate le finalità e le modalità del *trattamento dei dati personali*, *il titolare del trattamento le categorie e gli uffici ai quali possono essere trasmessi i dati nell'ambito della gestione della segnalazione, i tempi di conservazione dei dati, nonché i diritti esercitabili dal segnalante con riferimento ai propri dati personali.*

## 14. TUTELA DA RITORSIONI

Il d. Lgs. 24/2023 prevede il divieto di ritorsione definita come "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto".

La ritorsione, che può essere anche solo tentata o minacciata, può consistere sia in atti o provvedimenti che in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che provocano o possono provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Possono essere considerati atti ritorsivi, pur senza avere carattere esaustivo, i seguenti:

- a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b) retrocessione di grado o mancata promozione;
- c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) note di demerito o referenze negative;
- f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni sono le seguenti:

- Il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto.
- La segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal d.lgs. 24/2023.
- E' necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.

- Non sono sufficienti invece i meri sospetti o le “voci di corridoio”.
- Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

## 15. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA' DELLA PERSONA SEGNALANTE

Se le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce non rientrano nell'ambito della disciplina di whistleblowing la tutela prevista non si applica a chi segnala, denuncia o effettua la divulgazione pubblica.

Infine la tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

In caso di accertamento delle responsabilità, alla persona segnalante o denunciante è anche irrogata una sanzione disciplinare.

## 16. LE MISURE DI SOSTEGNO DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE

E' istituito presso ANAC sul proprio sito istituzionale apposito elenco di enti del Terzo settore che forniscono misure di sostegno al segnalante e prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito: sulle modalità di segnalazione; sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea; sui diritti della persona coinvolta; sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

## 17. GLOSSARIO

### REFERENTE WHISTLEBLOWING

Il referente Whistleblowing come indicato al punto 8 lett. b) della procedura è il destinatario delle segnalazioni interne relative alle informazioni sulle violazioni sia di normative nazionali che dell'Unione Europea ai sensi del D. Lgs. 24/2023.

### ORGANISMO DI VIGILANZA O ODV

L'Organismo di Vigilanza (ODV) nominato ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 è dotato di poteri autonomi di iniziativa e controllo con il compito di vigilare e di curare l'aggiornamento del Modello 231.

### D. LGS. 24/2023

Decreto Legislativo del 10/03/2023 n. 24 che recepisce la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

### D. LGS. 231/2001

Decreto Legislativo 08/06/2001 n. 231 riguardante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” e successive modifiche ed integrazioni

### MODELLO 231

Il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 adottato da SOLTIP COOPERATIVA SOCIALE ed i relativi allegati, aggiornamenti ed integrazioni

## SEGNALAZIONE

Una comunicazione scritta o orale il più possibile circostanziata avente ad oggetto le informazioni sulle violazioni sia di normative nazionali che dell'Unione Europea così come definite al punto 2

## SEGNALANTE

Il soggetto che effettua una segnalazione ai sensi del D. Lgs. 24/2023

## PERSONA COINVOLTA O SEGNALATA

La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione, divulgazione pubblica, denuncia

## SEGNALAZIONE ANONIMA

La segnalazione nella quale non è possibile ricavare l'identità del segnalante

## SEGNALAZIONE INTERNA

La segnalazione scritta o orale di informazioni sulle violazioni di cui al punto 2 effettuata tramite il canale interno

## SEGNALAZIONE ESTERNA

La segnalazione scritta o orale di informazioni sulle violazioni di cui al punto 2 effettuata tramite il canale di segnalazione esterna presso ANAC

## FACILITATORE

La persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e che opera nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata

## DIVULGAZIONE PUBBLICA

L'atto di rendere di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

## ALLEGATO

## INFORMATIVA PRIVACY

## INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E SEGG. REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) IN RELAZIONE ALLE SEGNALAZIONI DI "WHISTLEBLOWING" (D.LGS. 24/2023)

Con questa informativa SOLTIP Cooperativa Sociale informa come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, relativamente alle segnalazioni di illecito di cui al D.Lgs. 24/2023.

### 1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è SOLTIP Cooperativa Sociale avente sede a Modena in Viale Monte Kosica 3.

### 3. Finalità del trattamento

I dati da lei direttamente forniti per segnalare presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o servizio con SOLTIP verranno trattati dallo stesso titolare del trattamento per gestire tali situazioni. I dati personali sono dunque acquisiti in quanto contenuti nella segnalazione e/o in atti e documenti a questa allegati, si riferiscono al soggetto segnalante e possono altresì riferirsi a persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché a quelle a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate.

In particolare, per svolgere le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza di quanto segnalato, nonché, se del caso, adottare adeguate misure correttive e intraprendere le opportune azioni disciplinari e/o giudiziarie nei confronti dei responsabili delle condotte illecite.

### 4. Tipologia di dati trattati

La ricezione e la gestione delle segnalazioni dà luogo a trattamenti di dati personali c.d. "comuni" (nome, cognome, ruolo lavorativo, ecc.), nonché può dar luogo, a seconda del contenuto delle segnalazioni e degli atti e documenti a queste allegati, a trattamenti di dati personali c.d. "particolari" (dati relativi a condizioni di salute, orientamento sessuale o appartenenza sindacale, di cui all'art. 9 GDPR) e di dati personali relativi a condanne penali e reati (di cui all'art. 10 GDPR).

### 5. Basi giuridiche del trattamento

Tenuto conto della normativa di riferimento si precisa che il trattamento dei dati personali conferiti si fonda su obblighi di legge, in particolare il D.Lgs. 24/2023, al fine di dar seguito alla segnalazione e pertanto non necessita di consenso

Si precisa che nel caso in cui la segnalazione portasse all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti del responsabile della condotta illecita, l'identità del segnalante non verrà mai rivelata. Qualora la conoscenza dell'identità del segnalante fosse indispensabile per la difesa dell'incolpato, verrà domandato al segnalante se intende rilasciare un apposito, libero consenso ai fini della rivelazione della propria identità.

### 6. Soggetti autorizzati a trattare i dati

A sua tutela, solo i soggetti designati all'interno di SOLTIP, per la gestione del canale di segnalazione interna e l'ANAC per il canale di segnalazione esterna sono in grado di associare le segnalazioni alle identità dei segnalanti.

Qualora esigenze istruttorie richiedano che altri soggetti, all'interno di SOLTIP, debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione o della documentazione ad essa allegata, non verrà mai rivelata

l'identità del segnalante, né verranno rivelati elementi che possano, anche indirettamente, consentire l'identificazione dello stesso ed il contenuto della segnalazione. Tali soggetti, poiché potrebbero comunque venire a conoscenza di altri dati personali, sono comunque tutti formalmente autorizzati al trattamento e a ciò appositamente istruiti e formati, nonché tenuti a mantenere il segreto su quanto appreso in ragione delle proprie mansioni.

#### 7. Responsabile del trattamento

SOLTIP si avvale del Referente Whistleblowing, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

#### 8. Categorie di destinatari dei dati personali

I suoi dati personali e quelli delle persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché delle persone a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate, non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario, su loro richiesta, possono essere trasmessi all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti e all'ANAC, Autorità nazionale anticorruzione. Tali soggetti sono, tutti, Titolari autonomi del trattamento.

Alla segnalazione e all'identità del segnalante non è possibile accedere né a mezzo accesso documentale, né a mezzo accesso civico generalizzato.

#### 9. Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. SOLTIP attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; SOLTIP impiega idonee misure di sicurezza (crittografia dei file), organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo.

#### 10. Periodo di conservazione dei dati

Il soggetto designato all'interno di SOLTIP effettua un'attività istruttoria preliminare della segnalazione. Se a seguito dell'attività svolta ravvisa elementi di manifesta infondatezza ne dispone l'archiviazione. Nel caso, invece ravvisi la fondatezza della segnalazione, trasmette la stessa, priva dei dati del segnalante, agli organi preposti interni o esterni, ognuno secondo le proprie competenze.

I dati personali vengono conservati per un periodo di 5 anni e, comunque, sino alla definizione dei procedimenti avviati dagli uffici o dagli Enti destinatari della segnalazione.

#### 11. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento

Al fine di classificare la segnalazione come whistleblowing i suoi dati identificativi (nome, cognome) devono essere forniti obbligatoriamente. Nel caso in cui il segnalante volesse comunque procedere con segnalazione anonima, quest'ultima verrà gestita con diverse modalità e dovrà essere inoltrata a mezzo posta ordinaria, all'attenzione degli organi preposti; tale segnalazione verrà presa in considerazione esclusivamente laddove adeguatamente circostanziata, resa con dovizia di particolari e dunque in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

#### 12. Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi del Regolamento UE laddove applicabili.

Nel caso abbia dato il consenso alla rivelazione della sua identità nell'ambito di procedimenti disciplinari, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento, senza che però ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata al Referente Whistleblowing, indirizzo di posta elettronica: [odv@soltip.it](mailto:odv@soltip.it)

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento UE 2016/679, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento